



COMUNE DI SAINT-MARCEL

Regione Autonoma Valle d'Aosta

COMMUNE DE SAINT-MARCEL

Région Autonome Vallée d'Aoste

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10

OGGETTO:

Determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventuno** del mese di **febbraio** alle ore diciotto e minuti zero nella sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge e statuto, si è riunito, in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BIONAZ Andrea - Sindaco	Sì
2. BLANC Letizia - Vice Sindaco	Sì
3. ARTAZ Lara - Assessore	Sì
4. BLANC Paolo - Assessore	Sì
5. CAIRO Giuseppe Ciriaco - Assessore	Sì
6. VILLANI Mathieu - Assessore	Sì
7. AVATI Cinzia - Consigliere	Sì
8. BRUNOD Davide - Consigliere	Sì
9. FORESTIERO Alessandro - Consigliere	Sì
10. GRANGE Alessandro - Consigliere	Sì
11. NAPOLI Chiara - Consigliere	No
12. PELLISSIER Annie - Consigliere	Sì
13. RAMBELLI Domenico - Consigliere	Sì
14. ROGATO Vincenzo - Consigliere	Sì
15. SOLERTE Jean Michel - Consigliere	No
	Totale Presenti: 13
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario dell'ente locale Dott.ssa Stefania TRAVASA.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BIONAZ Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, del TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del vigente regolamento di contabilità.

Parere Favorevole: Il Responsabile Finanziario

F.to Fabrizio DESAYMONET

Parere di legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Parere favorevole: Il Segretario dell'ente locale

F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), il quale dispone che *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto l'articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.) con il quale si stabilisce che *«Gli enti locali approvano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale»*;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»*;

Visto l'articolo 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.), ai sensi del quale gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;

Preso atto che con decreto del Ministro dell'interno in data 13 dicembre 2022 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione di bilancio di previsione 2023/2025;

Preso atto altresì che l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" (Legge di Bilancio 2023)) ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30 aprile 2023;

Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 2 febbraio 2022 recante ad oggetto: *«Determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2023»*;

Vista la propria deliberazione n. 28 in data 28 luglio 2022 avente ad oggetto *«Applicazione dei diritti di segreteria sulle certificazioni anagrafiche. Determinazioni in merito»*;

Visto l'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" ed in particolare il punto 9.3 lettera j) che dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Rammentato ancora che l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, impone ai Comuni l'obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del Bilancio, la misura percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi

pubblici a domanda individuale come individuati dal Decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1983 (G.U. n.16 del 17 gennaio 1984) che vengono finanziati da tariffe o contribuzioni;

Dato atto che non essendo questo Comune né dissestato né in situazione strutturalmente deficitaria, non vi è l'obbligo di coprire la percentuale minima stabilita dalla Legge, attualmente pari al 36%;

Ritenuta pertanto la necessità di definire contestualmente, sia la misura percentuale di copertura costi - ricavi dei servizi pubblici a domanda individuale, sia le relative tariffe dando atto che l'individuazione dei costi di ciascun servizio deve essere fatta con riferimento alla previsione;

Atteso che i servizi a domanda individuale di cui al Decreto del Ministero dell'interno 31 dicembre 1993 che il Comune ha attivato sono la mensa scolastica, il trasporto scolastico e il servizio pre-post scuola;

Ritenuto di competenza del Consiglio comunale la determinazione degli importi di tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi, alla luce delle disposizioni del vigente statuto comunale e a norma dell'art. 21, comma 3, lettera f) della legge regionale n. 54/98 e successive modificazioni;

Dato atto, che occorre procedere alla determinazione delle tariffe ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 e alla contestuale verifica della congruità delle stesse in relazione alla normativa vigente e alle poste inserite nello schema di bilancio;

Ritenuto di poter analizzare singolarmente le seguenti tariffe:

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Vista la legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), che ha abrogato la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato);

Preso atto che:

- ✓ ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 7/2022 il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) è individuato quale Ente di Governo d'Ambito (EGA) ed esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato sull'intera Regione;
- ✓ ai sensi dell'articolo 6 la gestione del servizio idrico integrato è svolta da un gestore unico, individuato dal BIM, che gestisce il servizio idrico integrato sull'intero territorio regionale;
- ✓ ai sensi dell'articolo 7 la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri per la determinazione delle tariffe del ciclo idrico relativi all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, comprensivi delle componenti tariffarie aggiuntive e l'EGA approva annualmente il Piano economico finanziario e la tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto delle componenti tariffarie aggiuntive, istituendo i relativi fondi a destinazione vincolata;
- ✓ l'articolo 12 stabilisce che fino all'aggiornamento dei criteri per la determinazione delle tariffe e l'approvazione del piano economico finanziario da parte dell'EGA restano in vigore le disposizioni tariffarie stabilite ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 27/1999;

Atteso pertanto che occorre ancora procedere alla determinazione delle tariffe da parte del Comune, applicando le disposizioni tariffarie di cui sopra;

Considerato che:

- le tariffe per i servizi di acquedotto e fognatura vengono determinate ai sensi della normativa relativa al servizio idrico integrato che prevede all'articolo 5 della legge regionale n. 27/1999 che la tariffa deve tenere conto della qualità della risorsa idrica e del servizio erogato e deve assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 4149 del 2 dicembre 2005;

- in base alla deliberazione della G.R. 4149/2005, nel calcolo della tariffa si devono considerare le componenti di costo, tutte derivanti dalle previsioni tecniche, economiche e finanziarie rapportandone il rispettivo ammontare alla quantità di acqua erogata, ed esprimerla in valori unitari (€/mc); le componenti di costo utilizzate nel computo della tariffa sono comunque ripartite tra servizio di acquedotto, fognatura e depurazione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 27 dicembre 2010, avente ad oggetto: “Riorganizzazione del servizio idrico integrato: approvazione del piano di sottoambito, dell’adesione al sottoambito territoriale ottimale denominato Monte Emilius – piana di Aosta, dell’istituzione del sottoambito stesso, del relativo Statuto e Convenzione”;

Dato atto che il sub-Ato Mont Emilius Piana di Aosta, nell’ambito del servizio idrico integrato, in data 7 novembre 2022 con prot. 1910 (ns Prot. 9940 del 7 novembre 2022) ha comunicato ai Comuni la tariffa relativa al S.I.I da versare al Sub ATO medesimo per l’anno 2023 che ammonta a € 0,54/mc per il servizio di depurazione, € 0,05/mc per il servizio di fognatura (quota parte da versare al SUB-ATO per gestire i collettori fognari) e € 0,01/mc per il servizio di acquedotto (è la quota parte da versare al SUB-ATO per il servizio di analisi di potabilità delle acque) e che questa risulta invariata rispetto a quella del 2022, precisando altresì che tali tariffe non sono comprensive delle componenti perequative UI;

Viste:

- la deliberazione n. 6/2013/R/COM emanata dall’Autorità per l’Energia e il Gas avente oggetto: “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi”, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è stata istituita la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in 0,05 centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione il cui introito deve essere versato all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;
- la deliberazione n. 529/2013/R/COM con la quale la stessa Autorità per l’energia elettrica e il gas ha provveduto ad aggiornare la componente UI1 che dal 1° gennaio 2014 è pari a 0,4 centesimi di euro al metro cubo e che i gestori del servizio idrico integrato siano tenuti alla riscossione della tariffa ai sensi dell’art. 156 del d.lgs. 152/2006, a versare alla Cassa conguaglio gli importi derivanti dall’applicazione della componente UI1;

Richiamate le deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico del 23 dicembre 2015 n. 655/2015/r/IDR e la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico del 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/IDR con la quale è stata istituita la componente tariffaria UI2 che rappresenta una componente perequativa da applicare per la promozione della qualità contrattuale del SII da destinare ad uno specifico fondo, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, utilizzato per la gestione del meccanismo di premi/penalità;

Richiamate le deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico del 21 dicembre 2017 n. 897/2017/R/IDR e la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico del 27 dicembre 2017 n. 918/2017/R/IDR con le quali è stata istituita la componente tariffaria UI3 destinata all’erogazione del bonus sociale idrico per le utenze in situazione di disagio economico-sociale e quantificata in 0,5 centesimi di euro al metro cubo;

Considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 142/2015 ha stabilito che la Regione Valle d’Aosta può determinare autonomamente le tariffe del servizio idrico integrato, senza l’intervento dell’Autorità e che a seguito di richiesta di parere specifico da parte del BIM all’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, è stato sancito che non vi è l’obbligo dell’applicazione della componente tariffaria UI2 e UI3;

Vista la comunicazione del Consorzio B.I.M. Dora Baltea prot. 2761/XVIII.1.1 del 13 dicembre 2019 avente ad oggetto “Servizio idrico integrato – Metodo di applicazione delle componenti UI2 e UI3 in Valle d’Aosta”;

Vista la successiva nota dell’Assessorato Regionale Ambiente, Risorse naturali e Corpo Forestale di pari oggetto in cui si precisa che le componenti UI2 e UI3 devono essere applicate secondo il metodo tariffario nazionale;

Vista legge regionale 5/2019 con la quale la Regione Valle d'Aosta è intervenuta istituendo due componenti tariffarie (la prima "aggiuntiva" per la promozione della qualità dei servizi, la seconda "perequativa" per l'erogazione del Bonus idrico) e definendo la costituzione di due fondi, per la promozione della qualità dei servizi e per l'erogazione del bonus. Nella stessa legge viene esplicitato che spetta alla Giunta regionale definire i modelli tariffari del ciclo relativo all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, nonché della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, l'ammontare delle componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa;

Vista la deliberazione 580/2019/R/idr con la quale viene istituita la componente tariffaria UI4 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a partire dall'anno 2020;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 841 in data 28 agosto 2020 avente ad oggetto "Determinazione delle componenti tariffarie per finanziare la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, al pagamento del bonus sociale idrico. Istituzione e approvazione della componente perequativa per il potenziamento delle infrastrutture idriche, fognarie e di depurazione. Approvazione delle modalità amministrative e contabili per la gestione dei relativi fondi istituiti presso il BIM", con la quale sono stabiliti gli importi delle componenti tariffarie UI2, UI3 E UI4 per la Regione Valle d'Aosta, come segue:

- UI2, destinata a finanziare la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione: 0,009 euro al metro cubo;
- UI3, destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto: 0,005 euro al metro cubo;
- UI4, destinata al potenziamento delle infrastrutture idriche, comprese le reti di fognature e depurazione, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente: 0,004 euro al metro cubo.

Richiamata inoltre, la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto "Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del Servizio idrico integrato" che ha incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la componente tariffaria UI3 a 1,79 centesimi di euro;

Vista la nota del BIM prot. n. 4254 in data 25 novembre 2022, acquisita agli atti nella medesima data al prot. 10626, con la quale si richiede al Dipartimento Ambiente della Regione Valle d'Aosta di mantenere invariata, anche alla luce della riorganizzazione in atto del servizio idrico integrato a seguito della approvazione della l.r. 7/2022, la componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli enti diritto, secondo le indicazioni della deliberazione della Giunta regionale n. 841/2020 per gli anni 2022-2023;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1599 in data 19 dicembre 2022, avente ad oggetto "Determinazione della componente tariffaria per finanziare il pagamento del bonus sociale idrico nell'ambito del servizio idrico integrato", che stabilisce la componente tariffaria UI3, a decorrere dal 1° gennaio 2022, in misura pari ad euro 0,0179;

Considerato che, come evidenziato nella nota del Sub-ATO Mont-Emilius Piana di Aosta prot. n. 304 in data 11 febbraio 2022, pervenuta nella medesima data al prot. 1330 le componenti tariffarie aggiuntive, così come indicato da ARERA, vanno versate dall'Ente che incassa la tariffa e non dall'Ente che eroga il servizio e pertanto il Comune è tenuto a riversare le componenti UI1 UI2 UI3 e UI4 per tutti i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

Considerato che il Comune è tenuto a riversare le componenti UI1 UI2 UI3 e UI4 riscosse solo ed esclusivamente per le voci riferite all'acquedotto ed alla fognatura poiché la voce relativa alla depurazione viene versata dal sub-ATO Monte Emilius – Piana di Aosta;

Ritenuto pertanto opportuno al fine di consentire la copertura dei costi di gestione del servizio stesso per l'anno corrente:

- mantenere invariate le tariffe dei servizi acquedotto e fognatura;
- mantenere quelle relative al servizio depurazione come indicato dal SubATO;
- applicare alle stesse la componente tariffaria UI1, UI2, UI3 e UI4 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

Preso atto delle previsioni di spesa e di entrata relative al Servizio Idrico Integrato che garantiscono la copertura integrale dei costi, come meglio specificato:

Servizio	ENTRATA	SPESA
Proventi del servizio idrico integrato (senza iva)	€ 78.181,82	
Missione 9 Programma 4		€ 64.735,32
Altre missioni e programmi per stipendi e trasferimenti Unité		€ 13.446,50
Totali	€ 78.181,82	€ 78.181,82

QUOTA FISSA ANNUA:

Per ogni singola utenza	€ 13,00 + IVA al 10%
-------------------------	----------------------

SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

	<i>Tariffa agevolata da 0 a 60 mc</i>	<i>Tariffa base oltre 60 mc</i>
Utenze domestiche e assimilati (abitazioni, esercizi pubblici e commerciali, uffici, ecc...)	€ 0,10 al mc + IVA 10%	€ 0,20 al mc + IVA 10%

	<i>Tariffa base</i>
Utenze non domestiche (stabilimenti, officine, laboratori, impianti, ecc...)	€ 0,25 al mc + IVA 10%

	<i>Tariffa base</i>
Uso zootecnico (max 50% tariffa base – art. 10 regolamento acquedotto) (stalle, pollai, ecc...)	€ 0,07 al mc + IVA 10%

SERVIZIO DI FOGNATURA

€ 0,10 al mc di acqua scaricata + IVA al 10%

(comprensivo di € 0,05 per gestione collettori fognari stabilito da Sub-Ato)

Tariffa unica calcolata sul consumo di acqua risultante dalla lettura del contatore.

SERVIZIO DI DEPURAZIONE

€ 0,54 al mc di acqua scaricata + IVA al 10% (stabilita dal Sub Ato)

Tariffa unica calcolata sul consumo di acqua risultante dalla lettura del contatore.

Per gli utenti degli acquedotti consorziali o privati, anche se già allacciati all'acquedotto comunale, la tariffa del servizio di fognatura e depurazione è calcolata sulla base del consumo pro capite standard previsto dalla Regione di **mc. 60**, salvo che l'utente decida, su presentazione di apposita domanda al Comune, di installare a proprie spese apposito contatore per la rilevazione puntuale del consumo di acqua.

Maggiorazione UI1, nella misura stabilita dall'Autorità per l'energia e il gas, applicata al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione;

Maggiorazione UI2-UI3-UI4, nella misura stabilita dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, applicata al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione;

CONTRATTI ACQUEDOTTO

Diritti di segreteria su contratti utenza acquedotto:€ **7,00**

CASA DELL'ACQUA

- Tariffa al litro di acqua frizzante € **0,05**

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Dato atto che i servizi a domanda individuale gestiti dal Comune per i quali sono previste delle tariffe sono i seguenti:

1) Refezione scolastica:

Quota fissa annua alunni iscritti alla refezione scolastica

- € 350,00 euro per il 1° figlio - (€ 35,00 mensili)
- € 250,00 euro per il 2° figlio - (€ 25,00 mensili)
- € 100,00 euro per il 3° figlio (€ 10,00 mensili)
- Di concedere l'esenzione della quota fissa annua dal 4° figlio per le famiglie che hanno più di 3 figli iscritti alla refezione scolastica.

In caso di iscrizione in corso d'anno la quota fissa verrà calcolata per i mesi d'utilizzo

Quota pasto:

- Residenti nei comuni appartenenti all'Istituzione Scolastica "UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT EMILIUS 1" (Fénis, Nus e Saint-Marcel)€ **2,50**
- NON residenti€ **6,00**
- Pasto occasionale€ **8,00** (alunni che occasionalmente necessitano di usufruire del servizio senza essere iscritti, esonerando gli stessi dal pagamento della quota fissa annua)

Spuntino: Quota fissa annua alunni NON iscritti alla refezione (€ 10,00 mensili):

- scuola dell'infanzia € **100,00** - (€ 10,00 mensili)
- scuola primaria € **90,00** - (€ 9,00 mensili)

In caso di iscrizione in corso d'anno la quota fissa verrà calcolata per i mesi d'utilizzo.

2) Pre-post scuola:

Quota fissa annua

- scuola dell'infanzia € **130,00** - (€ 13,00 mensili)
- scuola primaria € **130,00** - (€ 13,00 mensili)

In caso di iscrizione in corso d'anno la quota fissa verrà calcolata per i mesi d'utilizzo.

3) Trasporto alunni:

Quota fissa annua :

- Scuola dell'infanzia e primaria € **153,00**
- Scuola secondaria di primo grado € **90,00**
(Dal lunedì al venerdì solo corsa mattutina da Seissogne a Sinsein)

In caso di iscrizione in corso d'anno la quota fissa verrà calcolata per i mesi d'utilizzo.

Quota per fruitori occasionali del pulmino

- Quota mensile pari a € **30,00**
- Quota settimanale pari a € **10,00**

Dato atto che la copertura complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale in ragione del rapporto fra spese e correlate entrate previste nel bilancio di previsione 2023 risulta essere:

Servizio	Entrate	Spesa	Copertura del servizio
Mensa scolastica	56.200,00	102.650,00	54,75%
Trasporto scolastico	600,00	13.923,75	4,31%
Pre-post scuola	1.800,00	31.955,00	5,63%

Dato atto, altresì, atto che il Comune concede in uso, dietro corresponsione di canone o tariffa, i seguenti beni immobili:

1) **Sale e spazi di proprietà comunale**

- a) Centro socio culturale e Maison Nouchy..... € **15,00/h**
 - per le associazioni che hanno sede operativa in locali comunali € 10,00/a serata
- b) Locali all'interno dell'edificio comunale € **50,00**
- c) Area esterna castello € **100,00**

2) **Sala ginnico ricreativa** (loc. Sinsein, 58):

- Importo orario (per associazioni presenti nel Comune)..... € **5,00/h**
- Importo orario (per altre associazioni) € **25,00/h**
- Importo a partita e/o giornaliero € **60,00**
- Cauzione.....€ **100,00**

L'importo dovrà essere versato in via anticipata per anno solare.

3) **Campo sportivo** per il quale si ritiene di mantenere invariata la tariffa:

- Importo mensile..... € **100,00**
- Importo a partita e/o giornaliero..... € **50,00**

4) **Fruizione tavoli dell'area pic-nic in loc. Druges** (durante il periodo di apertura dell'area) si ritiene di mantenere invariato il costo:

- Per ogni tavolo occupato € **5,00**

5) **Forfait annuale per l'associazione Pro-Loce**: pari a € 50,00 per l'uso annuale di spazi comunali (Sale e spazi di proprietà comunale);

6) **Locazione posti auto**: Il canone ammonta a € 25,00 al mese da versare in un'unica rata annuale anticipata entro la fine del primo mese di decorrenza della locazione;

SERVIZI CIMITERIALI

Loculo (intesa come servizio di apertura e chiusura del loculo).....	€ 150,00
Urna funeraria e Ossario (intesa come servizio di apertura e chiusura dell'urna).....	€ 80,00
Fossa (intesa come servizio per lo scavo e riempimento fossa).....	€ 300,00

Tomba di famiglia

- o Loculo..... € **150,00**
- o Urna..... € **80,00**
- o Fossa..... € **215,00**

Descrizione	Tariffa
Concessione di area per 99 anni per tomba di famiglia, al mq	€ 2.000/mq
Concessione e/o rinnovo trentennale di loculo, cadauno	€ 2.120,00
Concessione e/o rinnovo trentennale di celletta ossario, cadauno	€ 160,00
Concessione e/o rinnovo trentennale di urna cineraria, cadauno	€ 260,00
Foglie di metallo per albero nell'area di spargimento delle ceneri	€ 120,00
Targhetta a ricordo del defunto da collocare su lapide all'interno del cimitero	€ 50,00

DIRITTI DI SEGRETERIA E IN MATERIA URBANISTICA E EDILIZIA:

- 1) Permessi di costruire:
 - ad uso abitativo per ogni alloggio € 30,00
 - ad uso non abitativo € 52,00
- 2) Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) € 52,00
- 3) Comunicazione varianti in corso d'opera..... € 52,00
- 4) CILA – Comunicazione di inizio lavori asseverata..... € 52,00
- 5) Segnalazione certificata di agibilità € 52,00
- 6) Certificati di destinazione urbanistica:
 - Fino a 5 numeri..... € 10,00
 - Per ogni numero in più € 1,00
 - Fino ad un importo massimo di..... € 50,00
- 7) Certificati e attestazioni in materia urbanistico edilizia € 10,00
- 8) Autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati (di cui all'art. 30 della legge 05.08.1978, n. 457)..... € 26,00
- 9) Autorizzazione per la lottizzazione di aree (di cui all'art. 28 della legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150) € 52,00
- 10) Accesso carraio su strada comunale..... € 25,00

DIRITTI DI SEGRETERIA e servizi vari:

- 1) **Diritti di segreteria sulle certificazioni rilasciate dal Comune:**
 - a. certificazione in carta libera..... € **0,26**
 - b. certificazione in bollo..... € **0,52**

vista la sospensione, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 in data 28 luglio 2022 sino a nuova determinazione, dei diritti di segreteria, rispettivamente di euro 0,26 e 0,52, previsti dalla Tabella D, allegata alla Legge 604/1962, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 15, della L. 127/1997 e s.m.i., esclusivamente per il rilascio dei certificati anagrafici richiesti e trasmessi in modalità digitale e cartacea, ad esclusione dei documenti di seguito specificati:

➤ per quanto attiene esclusivamente i servizi demografici, di mantenere la riscossione del diritto fisso e del diritto di segreteria per gli atti sotto riportati e precisamente:

- diritti fissi e di segreteria per il rilascio di certificati redatti con ricerca storica d'archivio, previsti dalla Tabella D, punto 6-bis, allegata alla Legge 604/1962;
- diritti di segreteria per il rilascio di attestazioni di iscrizione anagrafica e di soggiorno permanente per i cittadini comunitari ai sensi del D.Lgs. 30/2007;
- diritti di segreteria per il rilascio di attestazioni di iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 223/1989;
- diritti fissi e di segreteria per rilascio delle Carte d'Identità Cartacee ed Elettroniche nei termini di cui Decreto 25 maggio 2016 con cui viene determinato il corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identità elettronica, ai sensi dell'art. 7-vicies quater del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- diritti di segreteria per autenticazioni di firme e copie (previsti dalla Tabella D, punto 6, allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604 e s.m.i.);
- diritti fissi di segreteria per separazione / divorzio - art.12, comma 6 - D.L.132/2014 convertito dalla L. 162/2014.

2) Servizio fotocopie e stampe:

- a. formato A4: bianco/nero € 0,15 Colore € 0,30
- b. formato A3: bianco/nero € 0,30 Colore € 0,60

alle varie associazioni e consorzi di miglioramento fondiario presenti sul territorio comunale e ai consiglieri comunali, per quanto rientra nelle loro competenze: gratuito

CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA:

Diritti emissione carte d'identità:

- Cartacea: Primo rilascio o rinnovo (diritto € 0,26 + costo € 5,16) **€ 5,42**
- Cartacea: Duplicato a seguito di furto, smarrimento o deterioramento..... **€ 10,58**
- Elettronica: Primo rilascio o rinnovo C.I.E..... **€ 22,00**
- € 16,79 rimborso spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento;
- € 4,95 diritto fisso;
- € 0,26 diritti di segreteria;

DIVORZIO BREVE:

Diritto fisso (art. 12 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132) per dichiarazione relativa all'accordo di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuta dall'ufficiale di stato civile: **€ 16,00**

Sanzione per la violazione del comma 3 dell'art. 6 del D.L. 132/2014: **€ 5.000,00.**

Udito il Sindaco illustrare il provvedimento;

Visti:

- la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- l'art. 10 comma 1, lettera g), dello Statuto comunale vigente che stabilisce che il Consiglio comunale determini le tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio associato finanziario e contabile in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del TUEL e dell'art. 5, comma 1, lettera b), del vigente regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario dell'ente locale in ordine alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia

di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta) e dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

Con votazione in forma palese, espressa per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

- Consiglieri presenti: n. 13
- Consiglieri votanti: n. 13
- Voti favorevoli: n. 13
- Voti contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

1. **di determinare** per l'anno 2023 le tariffe per la fruizione dei beni e servizi comunali, nelle misure e negli importi dettagliatamente indicati nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che si è cercato di mantenere invariate, ove possibile, le tariffe del 2022;
2. **di definire e approvare** le tariffe relative al Servizio Idrico Integrato per l'anno 2023 sulla base delle tariffe da versare al Sub-Ato Mont Emilius e delle risultanze contabili dell'anno 2022 che tengono conto dei criteri metodologici di calcolo fissati con deliberazione della Giunta regionale n. 4149/2005, applicando alle stesse la componente tariffaria UI2, UI3 e UI4 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
3. **di dare atto** che con l'applicazione delle predette tariffe, il gettito complessivo del provento per il servizio idrico integrato previsto a bilancio garantisce la copertura al 100% del costo presunto del servizio, come meglio specificato:

Servizio	ENTRATA	SPESA
Proventi del servizio idrico integrato (senza iva)	€ 78.181,82	
Missione 9 Programma 4		€ 64.735,32
Altre missioni e programmi per stipendi e trasferimenti Unité		€ 13.446,50
Totali	€ 78.181,82	€ 78.181,82

4. **di dare atto e approvare**, per l'anno 2023, la copertura complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale in ragione del rapporto fra spese e correlate entrate previste nel bilancio di previsione 2023, nella misura del:

Servizio	Entrate	Spesa	Copertura del servizio
Mensa scolastica	56.200,00	102.650,00	54,75%
Trasporto scolastico	600,00	13.923,75	4,31%
Pre-post scuola	1.800,00	31.955,00	5,63%

5. **di dare atto** che copia della presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;

6. **di trasmettere** copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento tra cui la pubblicazione sul sito e la comunicazione allo sportello unico, quest'ultima da effettuarsi da parte del responsabile dell'ufficio tecnico.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(F.to : BIONAZ Andrea)

Il Segretario dell'ente locale
(F.to : Dott.ssa Stefania TRAVASA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 52bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni consecutivi a partire dal 22/02/2023 al 08/03/2023.

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art.52ter della l.r. 54/98.

Saint-Marcel, 22/02/2023

Il Segretario dell'ente locale
(F.to : Dott.ssa Stefania TRAVASA)

copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Saint-Marcel , lì 22/02/2023

Il Segretario dell'ente locale
(Dott.ssa Stefania TRAVASA)